

**TRIBUNALE DI MATERA**

Il Tribunale Ordinario di Matera, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa **Tiziana Caradonio**, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario n. 10-1/2025, promosso

DA

[redacted] e [redacted]
[redacted] entrambi residenti in [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cristina Surico
([redacted]), dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;

visto il ricorso depositato in data 24/2/2025 con il quale i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di ammissione, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., alla procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss C.C.I.I.;

esaminate le integrazioni depositate in data 9/3/2025 a seguito della richiesta del 6/3/2025;

ritenuta la propria competenza in quanto la sede legale della ditta individuale in titolarità del ricorrente e la residenza del medesimo e del coniuge [redacted] comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che la domanda è presentata congiuntamente da [redacted] quale titolare della omonima ditta individuale, che risulta ancora attiva, e da [redacted], essendo la medesima coniuge convivente di quest'ultimo oltre che in stato di sovraindebitamento di origine, per gran parte, comune allo stesso, nella specie derivante da attività di impresa, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 66, comma 1, C.C.I.I.;

osservato che, come dichiarato dal Gestore, i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II C.C.I.I.;

rilevato che l'art. 77 C.C.I.I. stabilisce che la domanda di concordato minore è inammissibile [...] se il debitore presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1), 2) e 3) e che, nel caso in esame, dal conto economico versato in atti risultano ricavi pari ad euro 242.628,91 per l'esercizio 2022, pari ad euro 215.806,33 per l'esercizio 2023 e pari ad euro 298.048,29 per



l'esercizio 2024. A tal proposito può assumersi che dal combinato disposto dell'art. 74 C.C.I.I. e dell'art. 2, comma 1, lett d) si ricava che l'imprenditore agricolo, che non è soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali, può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett.d) numeri 1), 2) e 3), che interessano solo le imprese commerciali (cfr. Tribunale di Messina 19/02/2022);

rilevato che ai sensi dell'art. 74, comma 1, C.C.I.I., possono avere accesso alla procedura di concordato minore i soggetti di cui all' art. 2, comma 1, lett. c) con esclusione del consumatore;

ritenuto che i ricorrenti non rivestono la qualità di consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e) C.C.I.I. atteso che agisce quale titolare della omonima ditta individuale agricola e agisce quale suo familiare convivente ed in quanto gravata da una esposizione debitoria di natura imprenditoriale in gran parte di origine comune al coniuge;

rilevato che risultano allegati al ricorso i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII, e, segnatamente, la relazione particolareggiata dell'OCC, dott. Giovanni Fortunato, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati dall'art. 76, co. 2 CCII, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77, co. 1 CCII;

considerato che il ricorrente propone un piano di concordato che deve essere qualificato in continuità in quanto prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa dalla quale trarre le risorse per adempiere alla proposta e che la proposta di continuazione dell'attività imprenditoriale agricola, con la collaborazione della ricorrente, non è illegittima in quanto non contrasta con alcuna previsione normativa e non elide la natura di impresa individuale in titolarità del ricorrente;

rilevato che non sono emersi atti in frode ai creditori;

osservato che la normativa positiva non contempla il requisito della meritevolezza per il concordato minore, che è impedito solo dalle circostanze di cui all'art. 77 C.C.I.I., avendo il legislatore optato per una delimitazione del campo di applicazione dell'ammissibilità che non si ritiene valicabile per via interpretativa. Il voto dei creditori previsto dalla richiamata procedura, infatti, costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito rispetto alle altre procedure concorsuali, dove il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato al solo giudice (cfr. Trib. Genova, 29 settembre 2023);

ritenuto che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento rilevante ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) ccii, avuto riguardo ai dati emergenti dalla documentazione alla domanda;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 74 ss. CCII;

considerato che deve procedersi, a mente dell'art. 78, comma 2-*bis*, lett. a), CCII, alla nomina di un commissario giudiziale per svolgere, a partire dalla data odierna, le funzioni dell'OCC (curando altresì l'esecuzione del presente decreto), posto che ciò appare necessario per tutelare gli interessi delle parti;



ritenuto che, in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo operato dall'art. 74, comma 4, CCII, i proponenti vanno onerati di versare una somma a titolo di fondo spese, che – valutata l'entità dei compensi presumibilmente spettanti al commissario giudiziale – può stabilirsi in € 3.000,00, da depositare in Cancelleria, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, mediante assegno circolare non trasferibile in favore della procedura, che il commissario giudiziale provvederà a versare su un conto corrente intestato alla medesima;

osservato, a tal riguardo, che:

- a) il commissario giudiziale si sostituisce all'OCC e il compenso che verrà liquidato allo stesso non si aggiunge a quello preventivamente concordato con l'OCC, atteso che dal disposto dell'art. 81, comma 5, CCII si desume la natura unitaria del compenso;
- b) qualora il concordato minore dovesse essere omologato, il compenso sarà soddisfatto al 100% (in prededuzione) e sarà il giudice a determinare, secondo criteri di proporzionalità, le quote di spettanza dell'OCC e del commissario giudiziale, avuto riguardo all'attività rispettivamente svolta dagli stessi e tenendo conto del preventivo accettato dal debitore;
- c) la previsione del versamento di un fondo spese, si giustifica in considerazione dell'incertezza dell'esito della procedura (essendo l'omologazione subordinata al raggiungimento delle prescritte maggioranze) e dell'attività che il commissario giudiziale è chiamato a svolgere fin dalla nomina, oltre che per il richiamo alla disciplina del concordato preventivo operato dall'art. 74, comma 4, CCII;

Il Tribunale si riserva in ogni caso di verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente consentito dall'art 80, primo comma CCII.

applicato l'art. 78 C.C.I.I.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore nei confronti di

e

NOMINA

ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis C.C.I.I., Commissario Giudiziale il dott. Gaetano Liccione, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Potenza;

ASSEGNA

al proponente termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in Cancelleria della somma di € 3.000,00, da effettuarsi con le modalità di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII;

DISPONE



che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura del Commissario Giudiziale, sul sito web del Tribunale di Matera o del Ministero della giustizia nonché nel registro delle imprese;

DISPONE

che, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, il Commissario Giudiziale comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 decorrenti dalla predetta comunicazione, perché trasmettano al Commissario Giudiziale – a mezzo pec o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1 comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 – la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che nella comunicazione inerente la dichiarazione di adesione o mancata adesione dovranno indicare un indirizzo *pec* o altro servizio di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che, in mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ONERA

il Commissario Giudiziale affinché dia immediata comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell’esecuzione sospesa, nonché al professionista delegato alla vendita nominato;

DISPONE

che, all’esito della votazione, il Commissario Giudiziale rediga apposita relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti nonché l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti) e la depositi in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando – su supporto informatico – la documentazione relativa all’espressione dei voti.

Si comunichi con urgenza ai ricorrenti, all’OCC ed al Commissario giudiziale, dott. Gaetano Liccione, a cura della Cancelleria.

Matera, 11/3/2025

Il Giudice

Tiziana Caradonio

